

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D.lgs. 117/2017



**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI
INTEGRATI (C.D.I.)**

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA per gli anni 2024/2025/2026.

CIG: B03A949A84

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Società CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA, titolare della Struttura RSA Sant'Elia (di seguito denominata Struttura), C.F. 03174760276 e P. IVA 03174760276 con sede legale in Padova (PD), Via Boccaccio, 96 - 35128 e sede operativa in Nuxis (SU), Loc. Su Guventu - 09010, nella persona del Legale rappresentante Ruggeri Alberto, C.F. RGGLRT55C27G921I, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipula contratti con le Strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020e ss.mm.ii.;
- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di spesa

definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto

alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi Strutturali, tecnologici ed orga-

nizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strut-

ture sanitarie e socio-sanitarie;

- che gli indirizzi regionali sull'attività contrattuale locale riferiti all'assistenza residen-

ziale nelle "Residenze Sanitarie Assistenziali/Centri Diurni Integrati" sono contenuti

nelle deliberazioni di Giunta Regionali n. 25/6 del 13.06.2006, n. 22/24 del

03.05.2017, n. 53/59 del 20.12.2013 e n. 11/13 del 30.4.2024 e ss.mm.ii., che, com-

plessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle

autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario e i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE

TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) con

Provvedimento di accreditamento istituzionale n.190 del 20/12/2023 ai sensi e per

gli effetti della L.R. del 20.10.2016, n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute

nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori

privati e ARES Sardegna.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;
- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni;

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo, l'ARES, avvalendosi dei competenti Servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non

ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale, possegga i requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accreditamento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la Struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse. La Struttura dovrà presentare allegati X distinti anche nel caso in cui eroghi diverse tipologie di prestazioni (RSA e CDI oppure RSA e Hospice).

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della

medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla Struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella

“Carta dei Servizi” di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e la sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempire. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verifichino gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenzaprotesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella D.G.R.n. 25/6 del 13.06.2006 e D.G.R. 22/24 del 03.05.2017 e ss. mm. ii.

Nel periodo di validità del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle Strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82
comma 5 D.lgs. 117/2017



La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della Struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) oggetto del presente contratto si accede esclusivamente previa valutazione multi-dimensionale da parte della Unità di ValutazioneTerritoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d'Accesso di ogni Distretto (PUA) della ASL, secondo leindicazioni contenute nelle disposizioni regionali vigenti.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nelrispetto dei principi sotto elencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche, e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione disposte dalla UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 9 - Appropriatezza clinica

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione

dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12/01/2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 10 - Debito informativo

Per le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.), la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File assistenza residenziale e semiresidenziale – ARS – e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'ARES ed dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'Assistenza sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle

indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfaccia-
ciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete tele-
matica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del de-
bito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione
del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comu-
nicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo
giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi
erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurta-
zione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'eroga-
tore può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni di ASSISTENZA RESIDENZIALE TERRITORIALE/ASSISTENZA
CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.) oggetto del presente contratto sono remune-
rate in base alle tariffe onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, suscettibili di
eventuali aggiornamenti, così come definite nelle disposizioni regionali vigenti e ri-
chiamate in premessa. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella
Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze tempo-
ranee dovute alle "verifiche nel proprio contesto di vita" è riconosciuto il 30% della
retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs n. 502/1992, si con- viene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta regionale, che individui i risparmi compensativi/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure

per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Pertanto, qualora il ricovero sia superiore ai 10 gg consecutivi, sarà necessaria una nuova valutazione di appropriatezza da parte dell'UVT per poter procedere al reinserimento in RSA/Hospice.

Articolo 12 - Budget di spesa

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

Anno 2024: € 3.987.121,83 (tremilioninovecentottantasettemilacentoventuno/83)

Anno 2025: € 3.864.020,01 (tremilionottocentosessantaquattromilaventi/01)

Anno 2026: € 3.834.586,46 (tremilionottocentotrentaquattromilacinquecentottantasei/46)

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13 - Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da

non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'alle-gato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attra-verso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendiconta-zione mensile, inconformità alle disposizioni della vigente normativa. La rendiconta-zione deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT, laddove previsti.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

- da parte della ASL competente: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle mo-dalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarde-ranno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l'adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti.

La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle pre-senze giornaliere degli ospiti della RSA, che potrà essere tenuto anche su supporto

informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e decadenze

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, e sulla base delle risultanze dei controlli sanitari

e di appropriatezza effettuati dalla ASL, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.

e della delibera ANAC n. 371 del 27.07. 2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali contro deduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30

giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singola Struttura privata.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla Struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal budget di spesa, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre Strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un'eventuale somma aggiuntiva derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 17 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dalla data del 01/01/2024 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 18 - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e. gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f. gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La *"ripetuta violazione"* è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla Struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a circostanze delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà

all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle Strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risuzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10

comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES, tramite

PEC, alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 21. Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute

nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

Articolo 10 - Debito informativo

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni. Criteri di remunerazione delle prestazioni di assistenza residenziale territoriale e CDI in base alle tariffe onnicomprensive.

Articolo 13. Superamento del budget di spesa.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

Articolo 22 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna

Dottor Giuseppe Pintor

Il Legale Rapp.te della Struttura

Alberto Ruggeri



ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2024-2026

Prestazioni di assistenza nel macrolivello delle RSA-CDI-Hospice

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
RSA SANT'ELIA - NUXIS	CDI	378.740,58 €	367.047,01 €	364.251,09 €
	R1	212.944,34 €	206.369,71 €	204.797,72 €
	R2	959.984,63 €	930.345,24 €	923.258,48 €
	R3A/ R3D	2.243.013,70 €	2.173.760,97 €	2.157.202,70 €
	R3B	192.438,59 €	186.497,07 €	185.076,46 €
totale complessivo		3.987.121,83 €	3.864.020,01 €	3.834.586,46 €

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Per quanto riguarda i CDI, nel caso in cui il decreto di accreditamento non specifichi i volumi dei due livelli previsti, gli accessi sono stati calcolati in parti uguali tra i due livelli.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	RSA E CENTRO DIURNO SANT'ELIA						
SEDE LEGALE	VIALE BOCCACCIO 35128 PADOVA						
SEDE OPERATIVA	VIA PUBUSA (SNC) 09010 NUXIS						

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
VRDLCN52S28E281Y	VIRDIS	LUCIANO	Medico Chirurgo	21	Direttore Sanitario	Oncologia/Geriatria	consulente/libero Professionista	RSA
VRDLCN52S28E281Y	VIRDIS	LUCIANO	Medico Chirurgo	14	Specialista	Oncologia/Geriatria	consulente/libero Professionista	RSA
VRDLCN52S28E281Y	VIRDIS	LUCIANO	Medico Chirurgo	7	Medico/specialista geriatria	Oncologia/Geriatria	consulente/libero Professionista	CDI
TCCGNN53D19B745K	TOCCO	GIOVANNI	Medico Chirurgo	36	Direttore Attività Cliniche	Ematologia	consulente/libero Professionista	RSA
SRFPLA86A11D600D	SERAFINI	PAOLO	Medico Chirurgo	15	Specialista	Chirurgia	consulente/libero Professionista	RSA
TMSTLV98A23Z109L	TOMASSOV	TOM OLIVER	Medico Chirurgo	36	Direttore Attività Cliniche	Medico Chirurgo	consulente/libero Professionista	RSA
SCHDLG80C64G224B	SCHIAVON	DANIELA	Dietista	7	Dietista	Dietista	consulente/libero Professionista	RSA
SCHDLG80C64G224B	SCHIAVON	DANIELA	Dietista	7	Dietista	Dietista	consulente/libero Professionista	CDI
SRCNRC79T21B354R	SURCIS	ENRICO	Psicologo	8	Psicologo	Psicologia	consulente/libero Professionista	CDI
SRCNRC79T21B354R	SURCIS	ENRICO	Psicologo	16	Psicologo	Psicologia	consulente/libero Professionista	RSA
SNNFNC79T19E281V	SANNA	FRANCESCO	Psicologo	32	Direttore Amministrativo	Psicologia Psicoterapia	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
SNNFNC79T19E281V	SANNA	FRANCESCO	Psicologo	6	Direttore di struttura	Psicologia Psicoterapia	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
PNTGRG92R46E281N	PINTORE	GIORGIA	Psicologo	20	Psicologo	Psicologia Psicoterapia	consulente/libero Professionista	RSA
FDDDTL77L44E281F	FAEDDA	DONATELLA	Psicologo	25	Psicologo	Psicologia Psicoterapia	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
FDDDTL77L44E281F	FAEDDA	DONATELLA	Psicologo	12	Animatore	Psicologia Psicoterapia	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
DNIGPP61T57F991U	DIANA	GIUSEPPA	Psicologo	38	Animatore	Laurea in Psicologia	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CCHFNC88D52B745A	UCCHEDDU	FRANCESCA	Animatore	17	Animatore		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CCHFNC88D52B745A	UCCHEDDU	FRANCESCA	Animatore	8	Animatore		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
MNTKTA97B44B354C	MUNTONI	KATIA	Animatore	24	Animatore		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
LMPRSA87H41B745X	LAMPIS	SARA	Educatore Professionale	28	Educatore Professionale	Scienze dell'educazione	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CRCCBR90R71B745M	CRUCCAS	BARBARA	Animatore	25	Animatore		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
CBTMFR69L56H356A	CABITZA	FRANCESCA	Educatore Professionale	29	Educatore Professionale		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
BRNCRN67C60L968V	BRUNDU	CATERINA	Fisioterapista	37	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
DSGMNC74D57M209G	DESOGUS	MONICA	Fisioterapista	12	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
DGGMNC74D57M209G	DESOGUS	MONICA	Fisioterapista	12	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	CDI
MRNSNT70M66B745V	MARONGIU	SIMONETTA	Fisioterapista	30	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
STCLR173L63B745X	SCOTTO	ILARIA	Fisioterapista	30	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
SLSMNC73H66E281O	SELIS	MONICA	Fisioterapista	38	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	consulente/libero Professionista	RSA
TRRRNZ72R23B745Q	TERRANOVA	RENZO	Fisioterapista	32,5	Fisioterapista	Fisioterapia (non medica)	tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
LKSBGN67B57Z104D	ALEKSANDROVA	BLAGINKA DIMITRI	Infermiera	28	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
BLLSN74H51B354M	BALLOCCU	ALESSANDRA	Infermiera	26	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CMMNNA62D53B745J	CIMMINO	ANNA	Infermiera	38	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PRZMCR93H43Z604W	PEREZ VERGEL	MARIA CRISTINA	Infermiera	13	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
FGLZTM81S45Z127L	FIGIEL	ZANETA MAGDALENA	Infermiera	30	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
GRAMGS68R49B791F	GARAU	MARIA GIUSTINA	Infermiera	38	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PRRVNT81C44B354S	PERRA	VALENTINA	Infermiera	38	Infermiera		consulente/libero Professionista	CDI
MRLNDR97P21B745O	MERELLA	ANDREA	Infermiera	38	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PTRGLY71R41Z104Y	PETROVA	GALYA	Infermiera	38	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PSITZN71B49L219V	PISU	TIZIANA	Infermiera	8	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PSITZN71B49L219V	PISU	TIZIANA	Infermiera	30	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
RTIRI90R59Z232G	RITU	RITU	Infermiera	38	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
SCNMTT91T22E281J	SCANU	MATTEO	Infermiera	38	Infermiera		consulente/libero Professionista	RSA
BTZRSE73M03B354M	BATZELLA	EROS	Infermiera	38	infermieri		consulente/libero Professionista	RSA
SRRMTT90L21B745O	SERRA	PAOLO	Infermiera	39	Coordinator dell'assistenza		consulente/libero Professionista	RSA
ITHVLM75A48Z134O	TOTH	VILMA	Infermiera	38	Infermiera		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
NDDMBR93C54B745H	ANEDDA	AMBRA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	CDI

RCRCRL82C47B745R	ARCERI	CARLA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
RCRMNT66D63F991P	ARCERI	MARIA ANTONIETTA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
BLLMLC72H63B745X	BALLISAI	MARCELLA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	CDI
BNCSMN92C05B745N	BIANCO	SIMONE	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
BDOLRA95S43D530Y	BODO	LAURA	Operatore ocio-sanitario	34	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CNARFL65T71F841Z	CANI	RAFFAELA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CRANRT70L55F841A	CARA	ANNA RITA	Operatore ocio-sanitario	24	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CRTSRN67E54D334M	CARTA	SABRINA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CRTMFR87D56E281S	CARTABELLOTTA	MARIA FRANCESCA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CSTMRT66R42E281B	CASTI	OMBRETTA	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CSAVNT76L67E441V	CASU	VALENTINA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CSOLRA94L47B745I	COSA	LAURA	Operatore ocio-sanitario	24	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
CRRGNN70H19F841X	CURRELI	GIANNI	Operatore ocio-sanitario	12	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
DNEFNC78P68B7450	DEIANA	FRANCESCA	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
DMNBNR60H63F841U	DEMONTIS	BERNARDETTA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
DSGGCM87S30B745K	DESOGUS	GIACOMO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
DSSMRN71S55F991X	DESSI	MARINA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
FDDGFR69C13B745B	FADDA	GIANFRANCO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
FDLMLN82L47B745O	FIDALIS	EMANUELA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	CDI
FRANLC91A46B745X	FRAU	ANGELICA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
FRRSFN67P07E281L	FRIARGIU	STEFANO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
BBIMCR67L60B745S	IBBA	MARIA CARMINE ROBERT	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MNCMST83P68B745I	MANCA	MARIA STEFANIA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MNCMCR68B63B745L	MANCOSU	MARIA CRISTINA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MRRLNE85E57B745M	MARREDDU	ELENA	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MSSRNL77R25B745W	MASSA	RONALD	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MEIMTR76D46B745M	MEI	MARIA TERESA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MLSDRA84E10B745R	MELIS	DARIO	Operatore ocio-sanitario	25	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MLNPRZ77P62I441A	MELONI	PATRIZIA	Operatore ocio-sanitario	24	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	CDI
MCCFNN74A55Z103F	MOCCI	FABIENNE	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	CDI
MLSSFN68D03D334O	MULAS	STEFANO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MNTLSE64A42E022J	MUNTONI	ELISA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MRRFNC66M08F841A	MURRONI	FRANCESCO	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MSCCLD87C60E281B	MUSCAS	CLAUDIA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MSCTZN82P57E281D	MUSCAS	TIZIANA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MSCGRL97C57E281I	MUSCAS	GABRIELLA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	CDI
NIOGNZ77D47B354I	NIOI	IGNAZIA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
LVOFBAT73R09E281D	OLIVA	FABIO	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
RNOGPP63S21B745T	ORIONI	GIUSEPPE	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PNNRSL62H41I182F	PINNA	ROSSELLA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PNNNGRG83R60E281G	PINNA	GIORGIA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PNNNSRA83H41B745K	PINNA	SARA	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PRSLSE86M55B745Z	PIRAS	ELISA	Operatore ocio-sanitario	37	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MDESRN70T57B354O	MEDAU	SABRINA	Operatore ocio-sanitario	30	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PRSNLS61P49E022T	PIROSU	ANNALISA	Operatore ocio-sanitario	28	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PRSNLS61P49E022T	PISANU	FRANCESCO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PSCMRM77A58B745M	PISCHEDDA	MIRIAM	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PSTRRA67L63B745E	PISTIS	AURORA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PRNSDR60C63E022X	PRUNA	SANDRINA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PBSMRK85S06B354P	PUBUSA	MIRKO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PLGGLE64L44F841D	PULIGA	EGLE	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
RCCVNC88D64B745M	ROCCASALVA	VERONICA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
SAUPLA69H68B745S	SAU	PAOLA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
SNSNNNA71C42B745H	SENES	ANNA	Operatore ocio-sanitario	16	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
SNSNCR64L64E281X	SENIS	ANNA CARLA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA



SRRGDM74P17B745J	SERRELI	GIandomenico	Operatore ocio-sanitario	24	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
STRVGN83A57E281U	STERA	VIRGINIA	Operatore ocio-sanitario	24	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
TCCLL58D56F841T	TOCCO	LUISELLA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
TCCSMN89I19E281P	TOCCO	SIMONE	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
TDDLRA85P48B745Y	TODDE	LAURA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
TDRRLNN68H472110B	TUDURI	LUISANNA	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CCHRR79M66B745M	UCCHEDDU	ROBERTA	Operatore ocio-sanitario	21	Operatore ocio-sanitario		tempo determinato CCNL COOP SOCIALI	RSA
TRGMSM76A25F991A	TROGU	MASSIMILIANO	Operatore ocio-sanitario	38	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
VCCPRZ79E50B745L	VACCA	PATRIZIA	Operatore ocio-sanitario	21	Operatore ocio-sanitario		tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
RSAMSM73E13B745F	ARESU	MASSIMILIANO	CUCINA	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
RAIMNC79C59B745X	ARIU	MONICA	AMMINISTRATIVO	20			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
BDALFA79H28E532N	BAUDO	ALFIO	CUCINA	37			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CRANMR63A55B745N	CARA	ANNA MARIA	CUCINA	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
CSLGBR72C16L219Y	CASULA	GILBERTO	CUCINA	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
DNIDSL71L63B745F	DIANA	DANISELLA	Personale Tecnico	30			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
NEASVT68E11E281S	ENA	SALVATORE	Personale Tecnico	38			altro CCNL COOP SOCIALI	RSA
REAMRA86P58B745Q	ERA	MAURA	Personale Tecnico	15			altro CCNL COOP SOCIALI	RSA
FRRPCC63M70L219M	FERRARO	PINUCCIA	PARRUCCHIERA	5			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
GRACMN81P51B745Z	GARAU	CARMEN	Personale Tecnico	25			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
LAITZN60T61E022V	LAI	TIZIANA	Personale Tecnico	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
LRFRRT68S50E281G	LOREFICE	ROBERTA	Personale Tecnico	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
MDDMNL87M18B745O	MADEDDU	EMANUELE	Personale Tecnico	15			altro CCNL COOP SOCIALI	RSA
MTTMCR72R55E281R	MATTANA	CRISTINA	Personale Tecnico	35			altro CCNL COOP SOCIALI	RSA
MLELB76A66B745S	MELE	ELISABETTA	Personale Tecnico	17			altro CCNL COOP SOCIALI	RSA
LVOGLI63C20E281T	OLIVA	GIULIO	Personale Tecnico	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA/CDI
RTOSVT74L30B745T	ORTU	PIETRO PAOLO	Personale Tecnico	38			altro CCNL COOP SOCIALI	RSA/CDI
PLAMNL65P63M209C	PALA	MARINELLA	Personale Tecnico	37			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA/CDI
PSNDNL74B42B745K	PISANO	DANIELA	Personale Tecnico	30			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
PSNRRRT90T18B745T	PISANU	ROBERTO	Personale Tecnico	37			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA/CDI
SNNKTA76P55B745S	SANNA	KATIA	Personale Tecnico	37			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA/CDI
SNSGLC74M27L968I	SENIS	GIANLUCA	Personale Tecnico	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
TTTDVD92M17B745B	TATTI	DAVIDE	Personale Tecnico	36			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA/CDI
TLOGLC83B27E281C	TOLU	GIANLUCA	Personale Tecnico	38			tempo indeterminato CCNL COOP SOCIALI	RSA
DPLSMN90P30L682M	DE PAOLA	SIMON	Personale Amministrativo	2	Assistente Sociale		consulente/libero Professionista	CDI
DPLSMN90P30L682M	DE PAOLA	SIMON	ASSISTENTE SOCIALE	14			consulente/libero Professionista	RSA

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

II Rappresentante legale della Struttura